Confagricoltura Padova

SANITÀ ANIMALE

Influenza aviaria, nuove regole per gli allevamenti in zona B

Dal 4 novembre stretta su sfoltimento e svuotamento dei capannoni. Vietata la fresatura della lettiera con mezzi tenuti all'esterno

Dal **4 novembre 2026** gli allevamenti avicoli delle **zone B** del Veneto devono seguire nuove regole su sfoltimento, svuotamento dei capannoni e gestione della lettiera. Le ha fissate la Regione (U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari) con la nota prot. 0595288 del 4 novembre 2026, dopo i primi casi stagionali di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI H5N1) negli uccelli selvatici. Il divieto di fresare la lettiera con mezzi esterni non è limitato in modo espresso alle zone B: consigliamo a tutti gli allevatori di rispettarlo.

Perché adesso

Con la nota n. 30619 del 28 ottobre 2026 il Ministero della Salute ha comunicato i primi casi della stagione in Italia. Con l'arrivo dei migratori il virus circola di più tra i selvatici e cresce il rischio per gli allevamenti, soprattutto nelle aree ad alta densità avicola come il Veneto. Le zone B sono le aree a rischio di introduzione e di maggiore diffusione del virus, individuate nell'Allegato C della DGR n. 1076 del 15 settembre 2025 (BUR n. 129 del 26 settembre 2025).

Sfoltimento e svuotamento in zona B

Per sfoltimento la nota intende l'invio al macello di una parte degli animali di un capannone a metà ciclo. In zona B valgono queste regole:

- dopo lo sfoltimento può seguire solo il carico per svuotare l'azienda;
- lo sfoltimento va fatto nel minor tempo possibile, compatibilmente con il numero di animali, senza interrompere il carico di ciascun capannone;
- il carico per lo svuotamento deve vuotare ogni capannone entro **48 ore** e proseguire senza pause fino allo svuotamento completo dell'azienda;
- qualsiasi anomalia sanitaria o aumento della mortalità ferma subito il carico e fa partire i controlli ufficiali.

Per i **polli da carne** è prevista una deroga: l'Azienda ULSS può autorizzare tempi e modalità di sfoltimento diversi per specifiche realtà produttive, a condizione che siano adottati protocolli di biosicurezza rafforzati. La deroga non è automatica: va chiesta e concordata con il Servizio veterinario della propria ULSS.

Lettiera: niente fresatura con mezzi esterni

È vietato fresare la lettiera con mezzi tenuti fuori dal capannone, anche negli allevamenti di tacchini. Restano ammesse le attrezzature dedicate a un solo capannone e già collocate al suo interno quando entrano gli animali. Nella nota il divieto compare in un paragrafo separato da quello sulle zone B: in attesa di chiarimenti della Regione, conviene applicarlo ovunque.

Accasamenti e biosicurezza

Dove possibile, le filiere devono programmare i prossimi accasamenti in modo da rispettare le nuove regole sullo sfoltimento: secondo il Ministero, nelle passate stagioni questa programmazione ha aiutato a limitare la malattia. La Regione chiede inoltre di applicare con rigore la biosicurezza, soprattutto contro l'ingresso del virus dall'ambiente selvatico e attraverso persone e automezzi, compresa la disinfezione dei mezzi di trasporto. Ogni sospetto clinico o anomalia produttiva, come più mortalità o meno deposizione, va segnalato subito al veterinario ULSS.

Le nuove misure si aggiungono a quelle della nota regionale prot. 0527120 del 23 settembre 2026, in vigore fino al **15 marzo 2027**: controlli pre-moving per l'invio al macello, monitoraggio negli allevamenti delle zone B e carico al macello con personale interno all'allevamento. La Regione potrà modificarle in base all'andamento epidemiologico. Tutta la normativa regionale aggiornata è raccolta sul sito Resolve.

Fonte: Regione del Veneto, U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari, nota prot. 0595288 del 4 novembre 2026 e nota prot. 0527120 del 23 settembre 2026; Ministero della Salute, nota n. 30619 del 28 ottobre 2026; DGR n. 1076/2025, Allegato C. Normativa aggiornata: Resolve – Influenza aviaria.

resolveveneto.it